

Repertorio numero 75850

Raccolta numero 45828

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove del mese di luglio dell'anno duemilaventidue

29 luglio 2022

In Savona, piazza Rebagliati presso la sala della Stella Maris, alle ore diciannove.

Innanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,

E' comparso

- CICILIOT FURIO, nato a Savona (SV) il giorno 3 luglio 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della "**SOCIETA' SAVONESE DI STORIA PATRIA**", con sede in Savona (SV), via Pia n. 14, Associazione legalmente riconosciuta con delibera della Giunta Regionale n. 3254 del 4 novembre 2008, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Liguria n. 588.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella predetta sua qualità, mi dichiara che, per questo giorno, in questo luogo ed alle ore diciotto è stata regolarmente convocata a sensi di statuto, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO**1) Bilancio e relazioni consuntive al 30 giugno 2022;****2) Approvazione Statuto per consolidare l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;****3) Varie ed eventuali;**

ed invita me Notaio a far constatare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue: assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime degli intervenuti, a sensi dello Statuto, il Comparente il quale constata e mi dichiara:

- che del consiglio direttivo sono presenti:

. Esso Comparente - Presidente;

. Massucco Rinaldo - Vicepresidente;

. Gottardi Giorgio, Ferro Walter e Pastorino Roberto - Bibliotecari;

. Ciciliot Lia, Rogano Alessio e Varaldo Carlo - Consiglieri;

. assenti giustificati i signori Parodi Fulvio, Penner Marcello, Pontepino Eleonora, Antipodo Ivo, Fortunati Maura, Rebagliati Franco e Tassinari Magda, Consiglieri;

- che dei numero 189 (centoottantanove) associati aventi diritto di voto sono presenti di persona o per delega numero ventinove associati, come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

- che risultano inoltre presenti numero 103 (centotre) voti per e-mail espressi dalle persone indicate nel foglio presenze sopra al-

Registrato a

SAVONA

il 04/08/2022

al n. 4652

Serie 1T

€ 200,00

legato sotto la lettera "A".-----

- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente e validamente costituita e può deliberare sull'argomento dell'ordine del giorno sopra riportato, per cui conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale.-----

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea che, come da Comunicazione emessa dalla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità in data 30 maggio 2022, al fine di consolidare l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) si rende necessario approvare con verbale redatto per atto pubblico notarile il testo di statuto dell'associazione già approvato dall'Assemblea in data 7 giugno 2019 con verbale non redatto da Notaio,-----

Il Presidente, quindi, illustra i principali punti dello statuto ed invita pertanto l'assemblea a deliberare in merito.-----

L'Assemblea, udita la relazione del presidente, con il voto favorevole di tutti i soci presenti e rappresentati per delega e di tutti gli associati che hanno votato per e-mail, e quindi con il voto favorevole di numero centotrentadue associati.-----

-----**D e l i b e r a**-----

- di approvare il nuovo testo di statuto, che, omessane la lettura di me Notaio per espressa dispensa datami dal Componente e dall'Assemblea unanime, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";-----

- di procedere con l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117-2017 ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica - già in capo all'Associazione ai sensi del D.P.R. 361-2000 - come disciplinato dall'art. 22 dello stesso D.Lgs. 117-2017 e dall'art. 17 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15-09-2020.-----

- di autorizzare fin d'ora il Presidente, conferendogli pieni poteri al riguardo, a depositare senza indugio il nuovo statuto adeguato, e relativo verbale di approvazione, presso i competenti Uffici regionali liguri delle Registro delle Persone giuridiche e del Registro Unico nazionale del Terzo settore (ex ufficio del Registro regionale del Terzo settore);-----

- di prendere atto che, ai fini della verifica della sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del D.lgs. 117/2017, è stata redatta dalla dottoressa SANTI ENRICA, iscritta al registro dei revisori legali al n. 83832, e dalla dottoressa LODIGIANI FLAVIA, iscritta al registro dei revisori legali al n. 83392, Relazione alla Situazione patrimoniale dell'Associazione alla data del 30 giugno 2022 ai sensi degli artt. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, 16 e 17 del D.M. n. 106/2020 del Ministero del Lavoro, asseverata avanti a me Notaio in data 26 luglio 2022 repertorio numero 75816, che qui si allega sotto la lettera "**C**".-----

Viene allegata al presente atto sotto la lettera "**D**" la certificazione di me Notaio attestante che il patrimonio minimo dell'Associazione risulta essere composto da una somma liquida e disponibile non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero).-----

Il Comparente e l'Assemblea unanime dispensano espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati.-----

Il Comparente richiede che al presente verbale siano applicate tutte le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore e per gli atti di adeguamento statutario al Codice del Terzo Settore.-----

Null'altro essendovi da trattare, l'Assemblea viene sciolta alle ore - diciannove e minuti quindici -----

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto e l'ho letto al Comparente che lo ha approvato e che lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore diciannove e minuti diciotto.-----

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia completato a mano da me Notaio, consta di due fogli dei quali occupa le prime cinque facciate per intero e quanto fino a qui.-----

FIRMATO: FURIO CICILIOT - AGOSTINO FIRPO NOTAIO.-----

Allegato "B" al numero 45828 di raccolta-----

STATUTO DELLA SOCIETA' SAVONESE DI STORIA PATRIA odv

ART. 1 - Denominazione e sede-----

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Società Savonese di Storia Patria odv, fondata nel 1885 come Società Storica Savonese, che assume la forma giuridica di associazione.----

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Savona. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

ART. 2 - Finalità e Attività-----

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:-----

-a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;-----

c) formazione universitaria e post-universitaria;-----

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

Le attività sopra esposte hanno la finalità di:-----

" coltivare e promuovere ogni studio e attività attinente il patrimonio storico, artistico, archeologico, urbanistico, linguistico, naturalistico, di favorirne in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela, sia mediante la pubblicazione delle fonti o di studi originali, sia promuovendo, da sola od in unione con altri analoghi sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni.-----

" istruire, tutelare, promuovere la cultura e l'arte e valorizzare i beni e le cose di interesse artistico, storico e culturale, ivi comprese le

biblioteche.-----

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli enti Associati.-----

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

ART. 3 - Attività diverse-----

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili-----

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.-----

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione-----

1. L'organizzazione è a carattere aperto.-----

2. Gli Associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.-----

3. È concessa la possibilità di ammettere come Associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.-----

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.-----

5. È concessa la possibilità di nominare Associati Onorari scelti tra insigni cultori italiani e stranieri degli studi storici e tra le persone che si sono rese benemerite per l'Organizzazione. Essi possono essere nominati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo e godono di tutti i diritti che competono agli altri As-

sociati.-----

6. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.-----

7. Gli Associati cessano di appartenere all'organizzazione per:-----
- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;-----
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);-----
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.-----

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati-----

1. Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.-----
2. Gli Associati dell'organizzazione hanno il diritto di:-----
. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;-----
. godere del pieno elettorato attivo e passivo;-----
. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;-----
. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;-----
. recedere dall'appartenenza all'organizzazione-----
. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.-----
3. Gli Associati dell'organizzazione hanno il dovere di:-----
. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;---
. rispettare le delibere degli organi sociali;-----
. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;-----
. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;-----
. non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.-----

ART. 7 - Volontari Associati e assicurazione obbligatoria-----

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.-----
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal

D. Lgs. 117/2017.-----

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.-----

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata-----

1. Sono organi dell'organizzazione:-----

. Assemblea degli Associati-----

. Consiglio Direttivo-----

. Presidente-----

. Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)-----

. Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)-----

. Collegio dei Sindaci.-----

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.-----

ART. 9 - Assemblea-----

1. L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli Associati tra i suoi membri.-----

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.-----

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.-----

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.-----

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della

delibera.-----

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.-----

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati se l'organizzazione ha un numero di Associati non inferiore a cinquecento.-----

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.-----

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.-----

10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----

11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto con la presenza, in prima convocazione, di almeno il sessanta per cento degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli Associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.-----

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.-----

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----

- . nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
- . nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- . nomina il Collegio dei Sindaci;-----
- . approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;-----
- . delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- . delibera sull'esclusione degli Associati;-----
- . delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
- . approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- . delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;-----
- . delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

ART. 10 - Consiglio Direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da

un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri Associati, dagli enti Associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. I Consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.-----

2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.-----

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.-----

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.-----

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.---

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:-----

. elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed uno o più Bibliotecari;-----

. amministra l'organizzazione;-----

. predispone, coadiuvato dal Collegio dei Sindaci, il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;-----

. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;-----

. decide in merito alle Attività Diverse;-----

. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;-----

. decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;-----

. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;-----

. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;-----

. propone all'Assemblea la nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci, scelti tra i propri Associati.-----

8. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

ART. 11 - Il Presidente-----

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo, ma la carica non può essere confermata per più di due mandati consecutivi.-----

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.-----

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.-----

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.-----

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

ART. 12 - Organo di controllo-----

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

2. L'organo di controllo:-----

. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;-----

. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;-----

. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.-----

. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti

di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione della corretta tenuta delle scritture contabili, della stesura del bilancio e dell'applicazione dello Statuto Sociale.

ART. 15 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs.

117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

ART. 21 - Statuto-----

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.-----

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.-----

ART. 22 - (Disposizioni finali)-----

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.-----

FIRMATO: FURIO CICILIOT - AGOSTINO FIRPO NOTAIO-----

